

CAPRILEONE

COMUNE DI

Capri Leone

MESSINA


PROVINCIA DI

REGOLAMENTO COMUNALE
sulla documentazione amministrativa
e sulla autenticazione e legalizzazione delle firme

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del.....15-5-89.....
con atto n.....35.....;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno.....27 MAG. 1989..... festivo/di mercato;
- 3) È stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni
(Co.Re.Co.) nella seduta del.....9-6-89..... N.....48769/39818.....
- 4) È stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co. prima richiamata, per quin-
dici giorni consecutivi dal.....2-7-89..... al.....16-7-89.....;
- 5) È entrato in vigore il.....1/8/89..... primo giorno del mese successivo all'ultimo
di ripubblicazione (Art. 26).

Data.....1/8/89.....



Il Segretario Comunale

[Handwritten signature]

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - Norme generali
1	Oggetto del regolamento
2	Campo di applicazione
	CAPO II
	Dichiarazioni sostitutive di certificazioni - Trascrizione di dati - Certificazioni contestuali
3	Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
4	Trascrizione di dati concernenti stati e qualità personali
5	Certificazione contestuale in ordine a fatti, stati e qualità personali
	CAPO III - Dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà - Atti di notorietà
6	Dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà
7	Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà particolari
8	Servizio relativo agli atti di notorietà
9	Atti notori per lavoratori extracomunitari
	CAPO IV - AUTENTICAZIONI E LEGALIZZAZIONI
10	Autenticazione di copie da originale emesso da questo Comune
11	Autenticazione di copie da originale depositato o conservato in questo Comune
12	Autenticazione di copia da originale prodotto dall'interessato
13	Autenticazione di firma
14	Autenticazione delle sottoscrizioni dei pensionati I.N.P.S.
15	Autenticazione della sottoscrizione per la riscossione delle provvidenze economiche degli invalidi civili
16	Legalizzazione delle firme
	CAPO V - Regolarizzazione delle dichiarazioni e della documentazione
17	Sostituzione delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive con la certificazione di rito
18	Regolarizzazione o rettifica delle dichiarazioni
19	Regolarizzazione della documentazione
20	Regolarizzazione del bollo
	CAPO VI - Disposizioni finali
21	Mudulistica utile per l'applicazione del presente regolamento
22	Conferimento ai funzionari dell'attribuzione della firma degli atti
23	Dovere dei dipendenti
24	Pubblicità del regolamento
25	Leggi ed atti regolamentari
26	Entrata in vigore del presente regolamento

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina:

- della documentazione amministrativa;
- della autenticazione delle firme;
- della legalizzazione delle firme;

e viene emanato in applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Campo di applicazione.

Oltre che alla "data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica Amministrazione", così come previsto dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, disposizione che trova applicazione per tutte le domande rivolte a questa Amministrazione, in luogo della normale certificazione potrà essere presentata una dichiarazione temporaneamente sostitutiva (art. 3 della legge n. 15/1968) anche nei seguenti casi:

- A) Ai fini dell'assunzione alle dipendenze di questa Amministrazione:
 - per documentare il diritto all'elevazione o alla esenzione dal limite massimo di età;
 - per documentare il diritto alla precedenza o alla preferenza di legge.
- B) Ai fini del rilascio di concessioni edilizie:
 - il possesso del titolo per ottenerle come previsto dall'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
 - qualsiasi documentazione prevista dal regolamento edilizio e dagli altri strumenti urbanistici, sostituibile con dichiarazione.
- C) In tutti i casi eventualmente previsti dai regolamenti comunali:
 - la dimostrazione del reddito dichiarato;
 - la titolarità di licenze di pubblica sicurezza e autorizzazioni commerciali;
 - il possesso di autoveicoli o motoveicoli o di particolari requisiti per beneficiare di agevolazioni, e per ottenere autorizzazioni.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing.

CAPO II
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
TRASCRIZIONE DI DATI - CERTIFICAZIONI CONTESTUALI

ART. 3 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Il servizio relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui agli artt. 2 e 8 della legge n. 15/1968, sarà assicurato dai seguenti uffici dipendenti:

.....

.....

.....

.....

.....

che saranno dotati di una congrua scorta di modelli conformi agli allegati nn. 1, 2 e 3 al presente regolamento.

Art. 4 - Trascrizione di dati concernenti stati e qualità personali.

Il servizio relativo alla trascrizione di dati concernenti stati e qualità personali di cui agli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 15/1968, sarà assicurato dai seguenti uffici dipendenti:

.....

.....

.....

.....

.....

che saranno dotati di una congrua scorta di modelli conformi agli allegati nn. 4, 5 e 6 al presente regolamento.

Art. 5 - Certificazione contestuale in ordine a fatti, stati e qualità personali.

Il servizio relativo alla certificazione contestuale in ordine a fatti, stati e qualità personali di cui all'art. 11 della legge n. 15/1968, sarà assicurato dai seguenti uffici dipendenti:

.....

.....

.....

.....

.....

che saranno dotati di una congrua scorta di modelli conformi agli allegati nn. 7 e 8 al presente regolamento.

CAPO III
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEGLI ATTI DI NOTORIETÀ – ATTI DI NOTORIETÀ

Art. 6 - Dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà.

Il servizio relativo alle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà di cui agli artt. 4, 8 e 20-bis della legge n. 15/1968, sarà assicurato dai seguenti uffici dipendenti:

.....

.....

.....

.....

.....

che saranno dotati di una congrua scorta di modelli conformi agli allegati nn. 9, 10, 11 e 12 al presente regolamento.

Art. 7 - Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà particolari.

Il servizio relativo alle seguenti particolari dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà:

A) Per la documentazione di richiesta di **servizi pubblici** di cui all'art. 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dall'art. 7 del D.L. 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, sarà assicurato dall'Ufficio.....

che sarà dotato di una congrua scorta di modelli conformi all'allegato n. 13 al presente regolamento.

B) Per la documentazione delle pratiche di **successione** sarà assicurato dal dipendente ufficio:

.....

che sarà dotato di una congrua scorta di modelli conformi all'allegato n. 14 al presente regolamento.

C) Per la documentazione relativa alla **lotta contro la delinquenza mafiosa** il servizio sarà assicurato dall'ufficio.....

.....

che sarà dotato di una congrua scorta di modelli conformi all'allegato modello n. 15, allegato al presente regolamento.

Art. 8 - Servizio relativo agli atti di notorietà.

Il servizio relativo al ricevimento degli atti di notorietà richiesti dagli interessati per usi diversi da quelli per i quali possono essere sostituiti dalla dichiarazione di cui ai precedenti articoli sarà assicurato dai seguenti uffici:

.....

.....

che saranno dotati di una congrua scorta di modelli conformi all'allegato n. 16 al presente regolamento.

Art. 9 - Atti notori per lavoratori extracomunitari.

Il servizio relativo all'applicazione delle norme in materia di collocamento e di trattamento dei **lavoratori extracomunitari** e contro le immigrazioni clandestine, (legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 16, 5° c.), sarà assicurato dall'ufficio.....

.....

che sarà dotato di una congrua scorta di modelli conformi all'allegato n. 17 al presente regolamento.

**CAPO IV
AUTENTICAZIONI E LEGALIZZAZIONI**

Art. 10 - Autenticazione di copie da originale emesso da questo Comune.

L'autenticazione delle copie degli atti il cui originale è stato emesso da questi uffici sarà assicurata dai seguenti uffici dipendenti:

.....
.....

che saranno dotati di un timbro con la dicitura seguente:

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale emesso da questo ufficio e si rilascia ai sensi degli artt. 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Dalla Residenza municipale, li.....

integrato dal timbro lineare dell'Ufficio, dal timbro tondo e, eventualmente, da altro timbro indicante la qualifica dell'Amministratore o del Funzionario, ed il suo nome e cognome.

In assenza di questo ultimo timbro, gli stessi dati dovranno essere dattiloscritti.

Art. 11 - Autenticazione di copie da originale depositato o conservato in questo Comune.

L'autenticazione delle copie degli atti il cui originale è depositato o conservato in questi uffici sarà assicurata dai seguenti uffici dipendenti:

.....
.....
.....

che saranno dotati di un timbro con la dicitura seguente:

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale esistente presso questo ufficio e si rilascia ai sensi degli artt. 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Dalla Residenza municipale, li.....

integrato dal timbro lineare dell'Ufficio, dal timbro tondo e, eventualmente, da altro timbro indicante la qualifica dell'Amministratore o del Funzionario, ed il suo nome e cognome.

In assenza di questo ultimo timbro, gli stessi dati dovranno essere dattiloscritti.

Art. 12 - Autenticazione di copia da originale prodotto dall'interessato.

L'autenticazione delle copie degli atti il cui originale è stato prodotto dall'interessato sarà assicurata dai seguenti uffici dipendenti:

.....
.....
.....

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

L'autenticazione non può farsi fuori del foglio bollato: mancando spazio sufficiente si deve aggiungere altro foglio bollato dello stesso valore di quello usato per l'atto. In tal caso si deve applicare nei punti di congiunzione dei fogli bollati il timbro tondo d'ufficio. Se la copia consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

Area per le aggiunte, variazioni e note, con linee puntate per la scrittura.

che saranno dotati di un timbro con la dicitura seguente:

*La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale esibito dal Sig..... nato a..... il..... identificato..... ed è stata rilasciata previa ammonizione del predetto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità. Si rilascia ai sensi degli artt. 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Dalla Residenza municipale, li.....*

integrato dal timbro lineare dell'Ufficio, dal timbro tondo e, eventualmente, da altro timbro indicante la qualifica dell'Amministratore o del Funzionario, ed il suo nome e cognome.

In assenza di questo ultimo timbro, gli stessi dati dovranno essere dattiloscritti.

Art. 13 - Autenticazione di firma.

L'autenticazione delle firme, comprese quelle sulle istanze prodotte a questa Amministrazione sarà assicurata dai seguenti uffici dipendenti:

.....
.....

che saranno dotati di un timbro con la dicitura seguente:

*Previa identificazione di:.....
a mezzo di.....
.....
ne dichiaro autentica, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
la firma apposta in mia presenza.
Dalla Residenza municipale, li.....*

integrato dal timbro lineare dell'Ufficio, dal timbro tondo e, eventualmente, da altro timbro indicante la qualifica dell'Amministratore o del Funzionario, ed il suo nome e cognome.

In assenza di questo ultimo timbro, gli stessi dati dovranno essere dattiloscritti.

Art. 14 - Autenticazione delle sottoscrizioni dei pensionati I.N.P.S..

Il servizio relativo alle autenticazioni delle sottoscrizioni dei pensionati I.N.P.S., anche ai fini della delega alla riscossione della pensione sarà assicurato dall'Ufficio:

.....
.....

Per l'autenticazione dovranno essere usati modelli conformi a quelli richiesti dall'I.N.P.S.

Art. 15 - Autenticazione della sottoscrizione per la riscossione delle provvidenze economiche degli invalidi civili.

Il servizio relativo all'autenticazione delle sottoscrizioni per la riscossione delle provvidenze economiche degli invalidi civili sarà assicurato dall'Ufficio:

.....
.....

che sarà dotato di una congrua scorta di modelli conformi agli allegati nn. 18 e 19 al presente regolamento.

Art. 16 - Legalizzazione delle firme.

La legalizzazione delle firme sarà assicurata dai seguenti uffici dipendenti:

.....
.....

che saranno dotati di un timbro con la dicitura seguente:

*Visto per l'autenticità (Art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15) della
firma del Sig.....
che riveste la qualità di.....*

Dalla Residenza municipale, li.....

integrato dal timbro lineare dell'Ufficio, dal timbro tondo e, eventualmente, da altro timbro indicante la qualifica dell'Amministratore o del Funzionario, ed il suo nome e cognome.

In assenza di questo ultimo timbro, gli stessi dati dovranno essere dattiloscritti.

CAPO V
REGOLARIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE

Art. 17 - Sostituzione delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive con la certificazione di rito.

Conclusasi favorevolmente l'istruttoria sarà richiesto, ai soli aventi titolo all'emanazione del definitivo provvedimento, di sostituire la dichiarazione prodotta con la normale documentazione.

La richiesta sarà fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando un termine perentorio ragionevolmente sufficiente e comunque non inferiore a giorni 10 dal ricevimento della raccomandata.

La richiesta potrà essere anche consegnata a mano all'interessato/a che dovrà sottoscrivere, per ricevuta, apposita dichiarazione.

Il termine, in tal caso, decorre dal giorno della consegna.

Nel caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nel termine fissato la domanda si deve intendere rigettata ad ogni effetto di legge.

Trovano sempre applicazione le norme di cui ai successivi articoli 18, 19 e 20 sulla regolarizzazione.

Art. 18 - Regolarizzazione o rettifica delle dichiarazioni.

Quando le dichiarazioni rese in applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, presentino irregolarità formali o comunque non essenziali, gli interessati saranno invitati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a regolarizzarle entro un termine ragionevolmente sufficiente e comunque non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della raccomandata.

La richiesta potrà essere anche consegnata a mano all'interessato/a che dovrà sottoscrivere, per ricevuta, apposita dichiarazione.

Il termine, in tal caso, decorre dal giorno della consegna.

Nel caso di mancata regolarizzazione nel termine fissato la domanda di cui la dichiarazione costituisce documentazione si deve intendere rigettata ad ogni effetto di legge.

Art. 19 - Regolarizzazione della documentazione.

Le documentazioni presentate a questa amministrazione che presentino irregolarità formali o non conformi alle dichiarazioni potranno essere regolarizzate o rettificare.

La regolarizzazione dovrà essere richiesta dall'ufficio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando un termine ragionevolmente sufficiente e comunque non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della raccomandata.

La richiesta potrà essere anche consegnata a mano all'interessato/a che dovrà sottoscrivere, per ricevuta, apposita dichiarazione.

Il termine, in tal caso, decorre dal giorno della consegna.

Nel caso di mancata regolarizzazione nel termine fissato la domanda si deve intendere rigettata ad ogni effetto di legge.

Art. 20 - Regolarizzazione del bollo.

Ricevendo domande o altri documenti non regolari nel bollo, non potrà avere luogo la autoregolamentazione.

I detti atti dovranno essere inviati, con apposita lettera diretta per conoscenza anche all'interessato/a all'Ufficio del Registro per la regolarizzazione così come prescritto dal combinato disposto degli articoli 19 e 31 del D.P.R. 26 novembre 1972, n. 642.

L'Ufficio, prima di dar luogo alla trasmissione predetta, provvede ad estrarre copia in carta semplice ad uso amministrativo interno del documento irregolare. Detta copia, della quale il responsabile dell'Ufficio provvede all'autenticazione con riferimento alla fattispecie fiscale, tiene luogo, a tutti gli effetti di legge, all'originale.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Modulistica utile per l'applicazione del presente regolamento.

Al fine di facilitare gli operatori negli adempimenti di competenza per la puntuale applicazione delle norme di ridurre al minimo il numero delle operazioni materiali occorrenti, gli uffici dipendenti individuati negli articoli precedenti saranno dotati della modulistica necessaria conforme a quella allegata al presente regolamento.

Art. 22 - Conferimento ai funzionari dell'attribuzione della firma degli atti.

Per assicurare la puntuale applicazione del presente regolamento il Sindaco, per ciascun ufficio individuato negli articoli precedenti:

- incaricherà i funzionari della firma (Allegato 20) dei relativi atti;
- disporrà che ogni ufficio incaricato sia dotato dei registri necessari anche per la riscossione di eventuali diritti.

Art. 23 - Dovere dei dipendenti.

I dipendenti di questo Comune hanno il dovere di dare puntuale esecuzione a tutte le norme di cui alla legge 4 gennaio 1968, art. 15 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alla perfetta applicazione del presente regolamento.

Le infrazioni a tale dovere avranno rilevanza disciplinare.

Art. 24 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 62, 6° comma, del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, e dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Una copia sarà sempre a disposizione dei funzionari autorizzati alla firma per l'applicazione del presente regolamento.

Art. 25 - Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- le norme di cui al T.U.L.C.P. e del relativo regolamento di esecuzione vigente;
- la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni;
- le circolari ministeriali.

Art. 26 - Entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 62, 3° comma, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, munito degli estremi del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co..

ALLEGATI

N. D.	DESCRIZIONE
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 3)	
1	Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
2	Dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese dal genitore o dal tutore
3	Dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese dall'interessato assistito dal curatore
Trascrizione di dati concernenti stati e qualità personali (art. 4)	
4	Trascrizione di dati concernenti stati e qualità personali
5	Trascrizione dati concernenti stati e qualità personali da documenti esibiti dal genitore o tutore
6	Trascrizione di dati da documenti esibiti dall'interessato assistito dal curatore
Certificazioni contestuali in ordine a fatti, stati e qualità personali (art. 5)	
7	Certificazione contestuale in ordine a fatti, stati e qualità personali
8	Certificazione contestuale in ordine a fatti, stati e qualità personali (meccanografici)
Dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà - Atti di notorietà (artt. 6, 7, 8 e 9)	
9	Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
10	Verbale di resa dichiarazione di chi non sa o non può firmare
11	Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dal genitore o dal tutore
12	Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dall'interessato assistito dal curatore
13	Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ad uso dell'Ufficio Tecnico (Avvenuto rilascio concessione edilizia)
14	Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà per uso successione
15	Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà per uso antimafia
16	Atti di notorietà
17	Atto di notorietà per lavoratori extracomunitari
Autenticazione e legalizzazione (art. 15)	
18	Atto di delega alla riscossione delle provvidenze economiche degli invalidi civili
19	Atto di delega alla riscossione delle provvidenze economiche degli invalidi civili (impossibilitati alla sottoscrizione)
20	Attribuzione della firma degli atti ai dipendenti

(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE

(firma per esteso e leggibile)

(firma per esteso e leggibile dei 2 testimoni fidejacenti, eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante)

COMUNE DI

PROVINCIA DI

N.
(del Registro certificati)

Data

Ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesto che la
sottoscrizione delle dichiarazioni di cui ai numeri

..... è stata apposta in mia presenza dal/la dichiarante Sig./a:

meglio prima generalizzato/a ed identificato/a mediante:

(indicare le modalità di identificazione: tipo ed estremi del documento d'identità, ovvero generalità dei
testimoni ed estremi dei loro documenti di riconoscimento, ovvero conoscenza diretta)

e preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace.

IL PUBBLICO UFFICIALE

Timbro
tondo
dell'Ufficio

(indicare la qualifica e, tra parentesi, nome e cognome del pubblico ufficiale)

(firma per esteso)

Rilasciato in:

- Carta resa legale**
- Carta resa legale** per ammissione scuole medie superiori e università (art. 1, legge 21-02-1977, n. 36).
- Carta libera** (tab. all. B D.P.R. 26-10-1972, n. 642 e successive modificazioni) per uso:
 - elettorale (art. 1)
 - leva militare - ufficio giudice popolare (art. 2)
 - amministrativo a pubblico ufficio nell'interesse dello Stato (art. 4)

- applicazione leggi tributarie (art. 5)
- operazioni del debito pubblico (art. 7)
- sussidio e ammissione istituti beneficenza (art. 8)
- assicurazioni sociali obbligatorie - pensioni (art. 9)
- iscrizione liste collocamento (art. 9)
- scuola dell'obbligo, materna ed asili nido (art. 11)
- borse di studio e presalarario - esonero tasse scolastiche (art. 11)
- cause per controversie in materia di assicurazioni sociali obbligatorie - assegni per il nucleo familiare - individuali di lavoro - pensioni - equo canone (art. 12)
- tutela minori - adozione - affidamento - affiliazione - riconoscimento (art. 13)
- aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo (art. 21 bis)
- espropriazione per pubblica utilità (art. 22)
- abbonamenti trasporto persone (art. 24)
- concessione finanziamenti a medio e lungo termine (art. 15, D.P.R. 29-09-1973, n. 601)
- concessione mutui agricoltura in base a normativa C.E.E. (art. 16, Legge 09-05-1975, n. 153)
- liquidazione danni di guerra (art. 12, Legge 22-10-1981, n. 593)

IL COMPILATORE

LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15

Art. 21 - Regime fiscale per le autenticazioni e legalizzazioni di firme (articolo così sostituito dall'art. 6, L. 11 maggio 1971, n. 390)

1. Le dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2 e 4 sono esenti da imposta di bollo. L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni mendace è soggetta alla imposta di bollo di lire 400 (ora L. 5.000), qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute nell'atto.

..... omissis

4. L'imposta di bollo di cui al primo comma, ove per le dichiarazioni non sia stato usato il foglio bollato, e la tassa di concessione governativa di cui ai commi secondo e terzo sono corrisposte a mezzo di marche, da annullarsi col timbro dell'ufficio a cura del pubblico ufficiale che provvede alle autenticazioni o alle legalizzazioni.

..... omissis

Art. 23 - Esenzioni fiscali

1. (comma così sostituito dall'art. 8, L. 11 maggio 1971, n. 390) - L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste dall'articolo 21 non sono dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito con la dichiarazione autenticata o in cui è apposta la firma da legalizzare.

2. Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato di povertà mediante esibizione di certificato attestante che l'interessato è iscritto nell'elenco dei poveri del comune. In questo caso il pubblico ufficiale che procede alla autenticazione o alla legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del certificato di povertà.

(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE

(firma per esteso e leggibile)

(firma per esteso e leggibile dei 2 testimoni fidejacenti, eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante)

COMUNE DI

PROVINCIA DI

N.
(del Registro certificati)

Data

Attesto che la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui ai numeri

è stata apposta in mia presenza dal/la dichiarante Sig./a:

meglio prima generalizzato/a ed identificato/a mediante:

(indicare le modalità di identificazione: tipo ed estremi del documento d'identità, ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di riconoscimento, ovvero conoscenza diretta)

previa ammonizione sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

IL PUBBLICO UFFICIALE



(Indicare la qualifica e, tra parentesi, nome e cognome del pubblico ufficiale)

(firma per esteso)

Rilasciato in:

- Carta resa legale
- Carta resa legale per ammissione scuole medie superiori e università (art. 1, legge 21-02-1977, n. 36).
- Carta libera (tab. all. B D.P.R. 26-10-1972, n. 642 e successive modificazioni) per uso:
 - elettorale (art. 1)
 - leva militare - ufficio giudice popolare (art. 2)
 - amministrativo a pubblico ufficio nell'interesse dello Stato (art. 4)
- applicazione leggi tributarie (art. 5)
- operazioni del debito pubblico (art. 7)
- sussidio e ammissione istituti beneficenza (art. 8)
- assicurazioni sociali obbligatorie - pensioni (art. 9)
- iscrizione liste collocamento (art. 9)
- scuola dell'obbligo, materna ed asili nido (art. 11)
- borse di studio e presalario - esonerazione tasse scolastiche (art. 11)
- cause per controversie in materia di assicurazioni sociali obbligatorie - assegni per il nucleo familiare - individuali di lavoro - pensioni - equo canone (art. 12)
- tutela minori - adozione - affidamento - affiliazione - riconoscimento (art. 13)
- aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo (art. 21 bis)
- espropriazione per pubblica utilità (art. 22)
- abbonamenti trasporto persone (art. 24)
- concessione finanziamenti a medio e lungo termine (art. 15, D.P.R. 29-09-1973, n. 601)
- concessione mutui agricoltura in base a normativa C.E.E. (art. 16, Legge 09-05-1975, n. 153)
- liquidazione danni di guerra (art. 12, Legge 22-10-1981, n. 593)

IL COMPILATORE

LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15

Art. 21 - Regime fiscale per le autenticazioni e legalizzazioni di firme
(articolo così sostituito dall'art. 6, L. 11 maggio 1971, n. 390)

1. Le dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2 e 4 sono esenti da imposta di bollo. L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni mendace è soggetta alla imposta di bollo di lire 400 (ora L. 5.000), qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute nell'atto.

..... omissis

4. L'imposta di bollo di cui al primo comma, ove per le dichiarazioni non sia stato usato il foglio bollato, e la tassa di concessione governativa di cui ai commi secondo e terzo sono corrisposte a mezzo di marche, da annullarsi col timbro dell'ufficio a cura del pubblico ufficiale che provvede alle autenticazioni o alle legalizzazioni.

..... omissis

Art. 23 - Esenzioni fiscali

1. (comma così sostituito dall'art. 8, L. 11 maggio 1971, n. 390) - L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste dall'articolo 21 non sono dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito con la dichiarazione autenticata o in cui è apposta la firma da legalizzare.

2. Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato di povertà mediante esibizione di certificato attestante che l'interessato è iscritto nell'elenco dei poveri del comune. In questo caso il pubblico ufficiale che procede alla autenticazione o alla legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del certificato di povertà.

(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE

(firma per esteso e leggibile)

IL CURATORE

(firma per esteso e leggibile)

(firma per esteso e leggibile dei 2 testimoni fidejacenti, eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante)

COMUNE DI

PROVINCIA DI

N. _____
(del Registro certificati)

Data _____

Attesto che le sottoscrizioni delle dichiarazioni di cui ai numeri

sono state apposte in mia presenza dal/la dichiarante Sig./a:

e dal suo curatore Signor:

meglio prima generalizzati ed identificati mediante:

(indicare le modalità di identificazione: tipo ed estremi del documento d'identità, ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di riconoscimento, ovvero conoscenza diretta)

previa ammonizione sulle responsabilità penali cui entrambi possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Timbro
fondo
dell'Ufficio

IL PUBBLICO UFFICIALE

(Indicare la qualifica e, tra parentesi, nome e cognome del pubblico ufficiale)

(firma per esteso)

Rilasciato in:

Carta resa legale
 Carta resa legale per ammissione scuole medie superiori e università (art. 1, legge 21-02-1977, n. 36).

Carta libera (tab. all. B D.P.R. 26-10-1972, n. 642 e successive modificazioni) per uso:

elettorale (art. 1)
 leva militare - ufficio giudice popolare (art. 2)
 amministrativo a pubblico ufficio nell'interesse dello Stato (art. 4)

applicazione leggi tributarie (art. 5)
 operazioni del debito pubblico (art. 7)
 sussidio e ammissione istituti beneficenza (art. 8)
 assicurazioni sociali obbligatorie - pensioni (art. 9)
 iscrizione liste collocamento (art. 9)
 scuola dell'obbligo, materna ed asili nido (art. 11)
 borse di studio e presalarario - esonero tasse scolastiche (art. 11)

cause per controversie in materia di assicurazioni sociali obbligatorie - assegni per il nucleo familiare - individuali di lavoro - pensioni - equo canone (art. 12)

tutela minori - adozione - affidamento - affiliazione - riconoscimento (art. 13)

aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo (art. 21 bis)

espropriazione per pubblica utilità (art. 22)

abbonamenti trasporto persone (art. 24)

concessione finanziamenti a medio e lungo termine (art. 15, D.P.R. 29-09-1973, n. 601)

concessione mutui agricoltura in base a normativa C.E.E. (art. 16, Legge 09-05-1975, n. 153)

liquidazione danni di guerra (art. 12, Legge 22-10-1981, n. 593)

IL COMPILATORE

LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15

Art. 21 - Regime fiscale per le autenticazioni e legalizzazioni di firme
(articolo così sostituito dall'art. 6, L. 11 maggio 1971, n. 390)

1. Le dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2 e 4 sono esenti da imposta di bollo. L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni mendace è soggetta alla imposta di bollo di lire 400 (ora L. 5.000), qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute nell'atto.

..... omissis

4. L'imposta di bollo di cui al primo comma, ove per le dichiarazioni non sia stato usato il foglio bollato, e la tassa di concessione governativa di cui ai commi secondo e terzo sono corrisposte a mezzo di marche, da annullarsi col timbro dell'ufficio a cura del pubblico ufficiale che provvede alle autenticazioni o alle legalizzazioni.

Art. 23 - Esenzioni fiscali

1. (comma così sostituito dall'art. 8, L. 11 maggio 1971, n. 390) - L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste dall'articolo 21 non sono dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito con la dichiarazione autenticata o in cui è apposta la firma da legalizzare.

2. Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato di povertà mediante esibizione di certificato attestante che l'interessato è iscritto nell'elenco dei poveri del comune. In questo caso il pubblico ufficiale che procede alla autenticazione o alla legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del certificato di povertà.

Trascrizione

di dati concernenti stati e qualità personali

(Artt. 5 e 6 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 come modificato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1971, n. 390)

Allegato 4	Art. 4
------------	--------

COMUNE DI _____ (Prov. di _____)

Scopo della documentazione
Titolare del documento esibito	nato/a a, il, con residenza anagrafica nel Comune di, e abitazione nel Comune di, Via, n.
Documento esibito	(tipo ed estremi del documento esibito ed indicazione dell'autorità che lo ha rilasciato)

Dal detto documento esibito risultano i dati di cui appresso riguardanti lo/a stesso/a Sig.:

.....
(cognome e nome dell'esibitore)
1°)

L'esibitore, identificato
(modalità di identificazione: estremi del documento di identità, ovvero generalità di due testi fidefacenti ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza personale)

è stato da me ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

L'ESIBITORE

.....
(firma per esteso e leggibile del titolare dei documenti esibiti)

.....
(firma per esteso e leggibile dei 2 testi fidefacenti eventualmente intervenuti per l'identificazione dell'esibitore)

Dalla Residenza municipale, li

Timbro
tondo
dell'Ufficio

IL PUBBLICO UFFICIALE

.....
(indicare la qualifica e, tra parentesi, nome e cognome del pubblico ufficiale)

Trascrizione di dati concernenti stati e qualità personali da documenti esibiti dal genitore o dal tutore
 (Artt. 5 e 8 legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Allegato 5

COMUNE DI

(Prov. di

<p>Scopo della documentazione</p>	<p>.....</p>
<p>Esibitore del documento</p>	<p>nato/a a (cognome e nome) il con residenza anagrafica nel Comune di e abitazione nel Comune di Via nella sua qualità di n. <small>(genitore esercente la potestà o la tutela: in quest'ultimo caso indicare gli estremi del provvedimento di nomina alla tutela)</small></p>
<p>Titolare del documento esibito</p>	<p>nato/a a (cognome e nome dell'interessato incapace) il con residenza anagrafica nel Comune di e abitazione nel Comune di Via n.</p>
<p>Documento esibito</p>	<p>..... <small>(tipo ed estremi del documento esibito ed indicazione dell'autorità che lo ha rilasciato)</small></p>

Dal detto documento esibito risultano i dati di cui appresso riguardanti lo/a stesso/a Sig.:

1°) (cognome e nome dell'esibitore interessato incapace)

L'esibitore, identificato

(modalità di identificazione: estremi del documento di identità, ovvero generalità di due testi fidefacenti ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza personale)

è stato da me ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

L'ESIBITORE

(firma per esteso e leggibile del titolare dei documenti esibiti)

Dalla Residenza municipale, li

Timbro
fondo
dell'Ufficio

IL PUBBLICO UFFICIALE

(indicare la qualifica e, tra parentesi, nome e cognome del pubblico ufficiale)

(firma per esteso)

COMUNE DI

PROVINCIA DI

N.
(del Registro certificati)

Data

L'esibitore Sig.

identificato
(modalità di identificazione: estremi del documento di identità, ovvero generalità di due testi fidefacenti ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza personale)

e il curatore Sig.

identificato
(modalità di identificazione: estremi del documento di identità, ovvero generalità di due testi fidefacenti ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza personale)

sono stati da me ammoniti sulla responsabilità penale cui entrambi posso-
no andare incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati
non più rispondenti a verità.

L'ESIBITORE

IL CURATORE

.....
(firma per esteso e leggibile dell'interessato incapace)

.....
(firma per esteso e leggibile del curatore)

.....
(firma per esteso e leggibile dei due testimoni fidefacenti, eventualmente intervenuti per l'identificazione degli esibitori)

IL PUBBLICO UFFICIALE

Timbro
tondo
dell'Ufficio

.....
(indicare la qualifica e, tra parentesi, nome e cognome del pubblico ufficiale)

.....
(firma per esteso)

Rilasciato in:

- Carta resa legale
- Carta resa legale per ammissione scuole medie superiori e università (art. 1, legge 21-02-1977, n. 36).
- Carta libera (tab. all. B D.P.R. 26-10-1972, n. 642 e successive modificazioni) per uso:
 - elettorale (art. 1)
 - leva militare - ufficio giudice popolare (art. 2)
 - amministrativo a pubblico ufficio nell'interesse dello Stato (art. 4)
- applicazione leggi tributarie (art. 5)
- operazioni del debito pubblico (art. 7)
- sussidio e ammissione istituti beneficenza (art. 8)
- assicurazioni sociali obbligatorie - pensioni (art. 9)
- iscrizione liste collocamento (art. 9)
- scuola dell'obbligo, materna ed asili nido (art. 11)
- borse di studio e presalario - esonero tasse scolastiche (art. 11)
- cause per controversie in materia di assicurazioni sociali obbligatorie - assegni per il nucleo familiare - individuali di lavoro - pensioni - equo canone (art. 12)
- tutela minori - adozione - affidamento - affiliazione - riconoscimento (art. 13)
- aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo (art. 21 bis)
- espropriazione per pubblica utilità (art. 22)
- abbonamenti trasporto persone (art. 24)
- concessione finanziamenti a medio e lungo termine (art. 15, D.P.R. 29-09-1973, n. 601)
- concessione mutui agricoltura in base a normativa C.E.E. (art. 16, Legge 09-05-1975, n. 153)
- liquidazione danni di guerra (art. 12, Legge 22-10-1981, n. 593)
-

IL COMPILATORE

LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15

Art. 21 - Regime fiscale per le autenticazioni e legalizzazioni di firme
(articolo così sostituito dall'art. 6, L. 11 maggio 1971, n. 390)

1. Le dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2 e 4 sono esenti da imposta di bollo. L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni medesime è soggetta alla imposta di bollo di lire 400 (ora L. 5.000), qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute nell'atto.

..... omissis

4. L'imposta di bollo di cui al primo comma, ove per le dichiarazioni non sia stato usato il foglio bollato, e la tassa di concessione governativa di cui ai commi secondo e terzo sono corrisposte a mezzo di marche, da annullarsi col timbro dell'ufficio a cura del pubblico ufficiale che provvede alle autenticazioni o alle legalizzazioni.

..... omissis

Art. 23 - Esenzioni fiscali

1. (comma così sostituito dall'art. 8, L. 11 maggio 1971, n. 390) - L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste dall'articolo 21 non sono dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito con la dichiarazione autenticata o in cui è apposta la firma da legalizzare.

2. Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato di povertà mediante esibizione di certificato attestante che l'interessato è iscritto nell'elenco dei poveri del comune. In questo caso il pubblico ufficiale che procede alla autenticazione o alla legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del certificato di povertà.

COMUNE DI

PROVINCIA DI

Allegato 7

Art.
5

Certificazione contestuale in ordine a fatti, stati e qualità personali

(Articolo 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

N.
(Registro certificati)

Data

A richiesta dell'interessato;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto l'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,

SI CERTIFICA

(barrare con le sole caselle interessate)

che

nato/a a, il

con residenza anagrafica nel Comune di, e abitazione nel

Comune di, Via, n.:

1) è nato/a nel luogo e nel giorno prima indicati;

2) è residente in questo Comune dal per

(indicare le eventuali altre vicende)

3°) è cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di

(per i residenti all'estero: se nati in Italia, indicare il Comune di nascita; se nati all'estero, precisare a quale titolo siano cittadini italiani)

4°) gode dei diritti politici;

5°) è
(indicare lo stato civile: celibe, nubile, coniugato/a con, vedovo/a di)

6°) è tuttora vivente;

7°) in data a
ha avuto la nascita di un figlio di nome

8°) in data a
ha avuto la perdita per morte di
(indicare il rapporto di parentela con l'interessato, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita del deceduto)

9°) è nella seguente posizione agli effetti militari

10°) è iscritto/a nell'
(indicare l'albo o l'elenco in cui è iscritto)

COMUNE DI

PROVINCIA DI

Allegato 8	Art. 5
------------	-----------

Certificazione contestuale in ordine a fatti, stati e qualità personali

(Articolo 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)


N.
(Registro certificati)

Data

Visto l'art. 11 della Legge 4 gennaio 1968,
n. 15;

A richiesta dell'interessato;

Visti gli atti d'ufficio;



SI CERTIFICA

(barrare con le sole caselle interessate)

- 1) è nato/a nel luogo e nel giorno prima indicati;
 - 2) è residente in questo Comune dal per
- (indicare le eventuali altre vicende)

- 3°) è cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di
- (per i residenti all'estero: se nati in Italia, indicare il Comune di nascita; se nati all'estero, precisare a quale titolo siano cittadini italiani)

- 4°) gode dei diritti politici;
 - 5°) è
- (indicare lo stato civile: celibe, nubile, coniugato/a con; vedovo/a di)

- 6°) è tuttora vivente;
 - 7°) in data a
- ha avuto la nascita di un figlio di nome

- 8°) in data a
- ha avuto la perdita per morte di
- (indicare il rapporto di parentela con l'interessato, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita del deceduto)

- 9°) è nella seguente posizione agli effetti militari
 - 10°) è iscritto/a nell'
- (indicare l'albo o l'elenco in cui è iscritto)

- 11°) che la famiglia convivente si compone di n. persone come risultano dal prospetto retroriportato.

Il presente certificato attesta i soli fatti, stati e qualità risultanti sotto i numeri:

Si rilascia: in carta semplice per uso; in carta resa legale.



IL PUBBLICO UFFICIALE

.....
(indicare la qualifica e, tra parentesi, nome e cognome del pubblico ufficiale)

.....
(firma per esteso)

Letto, confermato e sottoscritto.

(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE

(firma per esteso e leggibile)

(firma per esteso e leggibile dei 2 testimoni fidejacenti, eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante)

COMUNE DI

PROVINCIA DI

N.
(del Registro certificati)

Data

Ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesto che la dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/la dichiarante Sig./a:

meglio prima generalizzato/a ed identificato/a mediante:

(indicare le modalità di identificazione: tipo ed estremi del documento d'identità, ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di riconoscimento, ovvero conoscenza diretta)

e previa ammonizione sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

IL PUBBLICO UFFICIALE



(Indicare la qualifica e, tra parentesi, nome e cognome del pubblico ufficiale)

(firma per esteso)

Rilasciato in:

- Carta resa legale
- Carta resa legale per ammissione scuole medie superiori e università (art. 1, legge 21-02-1977, n. 36).
- Carta libera (tab. all. B D.P.R. 26-10-1972, n. 642 e successive modificazioni) per uso:
 - elettorale (art. 1)
 - leva militare - ufficio giudice popolare (art. 2)
 - amministrativo a pubblico ufficio nell'interesse dello Stato (art. 4)

- applicazione leggi tributarie (art. 5)
- operazioni del debito pubblico (art. 7)
- sussidio e ammissione istituti beneficenza (art. 8)
- assicurazioni sociali obbligatorie - pensioni (art. 9)
- iscrizione liste collocamento (art. 9)
- scuola dell'obbligo, materna ed asili nido (art. 11)
- borse di studio e presalario - esonero tasse scolastiche (art. 11)
- cause per controversie in materia di assicurazioni sociali obbligatorie - assegni per il nucleo familiare - individuali di lavoro - pensioni - equo canone (art. 12)
- tutela minori - adozione - affidamento - affiliazione - riconoscimento (art. 13)
- aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo (art. 21 bis)
- espropriazione per pubblica utilità (art. 22)
- abbonamenti trasporto persone (art. 24)
- concessione finanziamenti a medio e lungo termine (art. 15, D.P.R. 29-09-1973, n. 601)
- concessione mutui agricoltura in base a normativa C.E.E. (art. 16, Legge 09-05-1975, n. 153)
- liquidazione danni di guerra (art. 12, Legge 22-10-1981, n. 593)

IL COMPILATORE

LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15

Art. 21 - Regime fiscale per le autenticazioni e legalizzazioni di firme
(articolo così sostituito dall'art. 6, L. 11 maggio 1971, n. 390)

1. Le dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2 e 4 sono esenti da imposta di bollo. L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni mendace è soggetta alla imposta di bollo di lire 400 (ora L. 5.000), qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute nell'atto.

..... omissis

4. L'imposta di bollo di cui al primo comma, ove per le dichiarazioni non sia stato usato il foglio bollato, e la tassa di concessione governativa di cui ai commi secondo e terzo sono corrisposte a mezzo di marche, da annullarsi col timbro dell'ufficio a cura del pubblico ufficiale che provvede alle autenticazioni o alle legalizzazioni.

..... omissis

Art. 23 - Esenzioni fiscali

1. (comma così sostituito dall'art. 8, L. 11 maggio 1971, n. 390) - L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste dall'articolo 21 non sono dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito con la dichiarazione autenticata o in cui è apposta la firma da legalizzare.

2. Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che provino lo stato di povertà mediante esibizione di certificato attestante che l'interessato è iscritto nell'elenco dei poveri del comune. In questo caso il pubblico ufficiale che procede alla autenticazione o alla legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del certificato di povertà.

Verbale di resa dichiarazione di chi non sa o non può firmare

(Artt. 4 e 20/bis - aggiunto con l'art. 5 della legge 11 maggio 1971, n. 390 - della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Il/La sottoscritto/a

nato/a a, il

con residenza anagrafica nel Comune di, e abitazione nel

Comune di, Via, n.

alla presenza dei testimoni signori:

1°)

nato/a a, il

con residenza anagrafica nel Comune di, e abitazione nel

Comune di, Via, n.;

2°)

nato/a a, il

con residenza anagrafica nel Comune di, e abitazione nel

Comune di, Via, n.

ammonito/a secondo quanto prescritto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge n. 15/1968 e sotto la propria personale responsabilità,

D I C H I A R A

1°) che non sa - può firmare perché:

.....;

2°)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Approvato dal dichiarante e sottoscritto dai testimoni.

(luogo e data)

Il 1° Testimone

(firma per esteso e leggibile)

Il 2° Testimone

(firma per esteso e leggibile)

COMUNE DI

PROVINCIA DI

N.
(del Registro certificati)

Data

Avendo il dichiarante, per la ragione esposta, fatto presente di non essere in grado di firmare, la presente dichiarazione è stata sottoscritta, in mia presenza, dai due testimoni prima generalizzati, idonei e della cui identità mi sono accertato:

1°) per il Sig.

(indicare le modalità di identificazione: tipo ed estremi del documento d'identità, ecc.)

2°) per il Sig.

(indicare le modalità di identificazione: tipo ed estremi del documento d'identità, ecc.)

IL PUBBLICO UFFICIALE

Timbro
tondo
dell'Ufficio

(indicare la qualifica e, tra parentesi, nome e cognome del pubblico ufficiale)

(firma per esteso)

Rilasciato in:

- Carta resa legale
- Carta resa legale per ammissione scuole medie superiori e università (art. 1, legge 21-02-1977, n. 36).

- Carta libera (tab. all. B D.P.R. 26-10-1972, n. 642 e successive modificazioni) per uso:

- elettorale (art. 1)
- leva militare - ufficio giudice popolare (art. 2)
- amministrativo a pubblico ufficio nell'interesse dello Stato (art. 4)

- applicazione leggi tributarie (art. 5)
- operazioni del debito pubblico (art. 7)
- sussidio e ammissione istituti beneficenza (art. 8)
- assicurazioni sociali obbligatorie - pensioni (art. 9)
- iscrizione liste collocamento (art. 9)
- scuola dell'obbligo, materna ed asili nido (art. 11)
- borse di studio e presalario - esonero tasse scolastiche (art. 11)
- cause per controversie in materia di assicurazioni sociali obbligatorie - assegni per il nucleo familiare - individuali di lavoro - pensioni - equo canone (art. 12)
- tutela minori - adozione - affidamento - affiliazione - riconoscimento (art. 13)
- aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo (art. 21 bis)
- espropriazione per pubblica utilità (art. 22)
- abbonamenti trasporto persone (art. 24)
- concessione finanziamenti a medio e lungo termine (art. 15, D.P.R. 29-09-1973, n. 601)
- concessione mutui agricoltura in base a normativa C.E.E. (art. 16, Legge 09-05-1975, n. 153)
- liquidazione danni di guerra (art. 12, Legge 22-10-1981, n. 593)

IL COMPILATORE

LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15

Art. 20-bis

(articolo aggiunto dall'art. 5, L. 11 maggio 1971, n. 390)

1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

2. Il pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa menzione della dichiarazione dell'interessato sulla causa dell'impedimento a firmare.

Legge 16 febbraio 1913, n. 84.

Art. 47 - L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, salvo che la legge stabilisca diversamente, di due testimoni.
La presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1, nonché di quelli di autenticazione delle firme apposte su titoli all'ordine, e in genere su tutti i titoli commerciali tramissibili mediante girata, e su quelli del debito pubblico.

Spetta al notaio soltanto d'indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto.

Art. 21 - Regime fiscale per le autenticazioni e legalizzazioni di firme (articolo così sostituito dall'art. 6, L. 11 maggio 1971, n. 390)

1. Le dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2 e 4 sono esenti da imposta di bollo. L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni me-

desime è soggetta alla imposta di bollo di lire 400 (ora L. 5.000), qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute nell'atto.

..... omissis

4. L'imposta di bollo di cui al primo comma, ove per le dichiarazioni non sia stato usato il foglio bollato, e la tassa di concessione governativa di cui ai commi secondo e terzo sono corrisposte a mezzo di marche, da annullarsi col timbro dell'ufficio a cura del pubblico ufficiale che provvede alle autenticazioni o alle legalizzazioni.

..... omissis

Art. 23 - Esenzioni fiscali

1. (comma così sostituito dall'art. 8, L. 11 maggio 1971, n. 390) - L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste dall'articolo 21 non sono dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito con la dichiarazione autenticata o in cui è apposta la firma da legalizzare.

2. Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato di povertà mediante esibizione di certificato attestante che l'interessato è iscritto nell'elenco dei poveri del comune. In questo caso il pubblico ufficiale che procede alla autenticazione o alla legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del certificato di povertà.

(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE

(firma per esteso e leggibile)

(firma per esteso e leggibile dei 2 testimoni fidefacenti, eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante)

COMUNE DI

PROVINCIA DI

N.
(del Registro certificati)

Data

Ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta


..... in mia presenza dal/la dichiarante Sig./a:

meglio prima generalizzato/a ed identificato/a mediante:

(indicare le modalità di identificazione: tipo ed estremi del documento d'identità, ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di riconoscimento, ovvero conoscenza diretta)

previa ammonizione sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

IL PUBBLICO UFFICIALE



(indicare la qualifica e, tra parentesi, nome e cognome del pubblico ufficiale)

(firma per esteso)

Rilasciato in:

- Carta resa legale**
- Carta resa legale** per ammissione scuole medie superiori e università (art. 1, legge 21-02-1977, n. 36).
- Carta libera** (tab. all. B D.P.R. 26-10-1972, n. 642 e successive modificazioni) per uso:
 - elettorale (art. 1)
 - leva militare - ufficio giudice popolare (art. 2)
 - amministrativo a pubblico ufficio nell'interesse dello Stato (art. 4)
- applicazione leggi tributarie (art. 5)
- operazioni del debito pubblico (art. 7)
- sussidio e ammissione istituti beneficenza (art. 8)
- assicurazioni sociali obbligatorie - pensioni (art. 9)
- iscrizione liste collocamento (art. 9)
- scuola dell'obbligo, materna ed asili nido (art. 11)
- borse di studio e presalarario - esonero tasse scolastiche (art. 11)
- cause per controversie in materia di assicurazioni sociali obbligatorie - assegni per il nucleo familiare - individuali di lavoro - pensioni - equo canone (art. 12)
- tutela minori - adozione - affidamento - affiliazione - riconoscimento (art. 13)
- aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo (art. 21 bis)
- espropriazione per pubblica utilità (art. 22)
- abbonamenti trasporto persone (art. 24)
- concessione finanziamenti a medio e lungo termine (art. 15, D.P.R. 29-09-1973, n. 601)
- concessione mutui agricoltura in base a normativa C.E.E. (art. 16, Legge 09-05-1975, n. 153)
- liquidazione danni di guerra (art. 12, Legge 22-10-1981, n. 593)

IL COMPILATORE

LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15

Art. 21 - Regime fiscale per le autenticazioni e legalizzazioni di firme
(articolo così sostituito dall'art. 6, L. 11 maggio 1971, n. 390)

1. Le dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2 e 4 sono esenti da imposta di bollo. L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni mendace è soggetta alla imposta di bollo di lire 400 (ora L. 5.000), qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute nell'atto.

..... omissis

4. L'imposta di bollo di cui al primo comma, ove per le dichiarazioni non sia stato usato il foglio bollato, e la tassa di concessione governativa di cui ai commi secondo e terzo sono corrisposte a mezzo di marche, da annullarsi col timbro dell'ufficio a cura del pubblico ufficiale che provvede alle autenticazioni o alle legalizzazioni.

..... omissis

Art. 23 - Esenzioni fiscali

1. (comma così sostituito dall'art. 8, L. 11 maggio 1971, n. 390) - L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste dall'articolo 21 non sono dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito con la dichiarazione autenticata o in cui è apposta la firma da legalizzare.

2. Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato di povertà mediante esibizione di certificato attestante che l'interessato è iscritto nell'elenco dei poveri del comune. In questo caso il pubblico ufficiale che procede alla autenticazione o alla legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del certificato di povertà.

(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE

(firma per esteso e leggibile)

IL CURATORE

(firma per esteso e leggibile)

(firma per esteso e leggibile dei 2 testimoni fidefacenti, eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante)

COMUNE DI

PROVINCIA DI

N.
(del Registro certificati)

Data

Attesto che il/la dichiarante Sig./a:

identificato mediante:

(indicare le modalità di identificazione: estremi del documento di identità, ovvero generalità dei 2 testi fidefacenti ed estremi dei loro documenti di identificazione, ovvero conoscenza personale)

e il curatore Sig./a:

identificato mediante:

(indicare le modalità di identificazione: estremi del documento di identità, ovvero generalità dei 2 testi fidefacenti ed estremi dei loro documenti di identificazione, ovvero conoscenza personale)

hanno sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di cui sopra, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace.



IL PUBBLICO UFFICIALE

(indicare la qualifica e, tra parentesi, nome e cognome del pubblico ufficiale)

(firma per esteso)

Rilasciato in:

Carta resa legale
 Carta resa legale per ammissione scuole medie superiori e università (art. 1, legge 21-02-1977, n. 36).

Carta libera (tab. all. B D.P.R. 26-10-1972, n. 642 e successive modificazioni) per uso:

elettorale (art. 1)
 leva militare - ufficio giudice popolare (art. 2)
 amministrativo a pubblico ufficio nell'interesse dello Stato (art. 4)

applicazione leggi tributarie (art. 5)
 operazioni del debito pubblico (art. 7)
 sussidio e ammissione istituti beneficenza (art. 8)
 assicurazioni sociali obbligatorie - pensioni (art. 9)
 iscrizione liste collocamento (art. 9)
 scuola dell'obbligo, materna ed asili nido (art. 11)
 borse di studio e presalario - esonero tasse scolastiche (art. 11)
 cause per controversie in materia di assicurazioni sociali obbligatorie - assegni per il nucleo familiare - individuali di lavoro - pensioni - equo canone (art. 12)
 tutela minori - adozione - affidamento - affiliazione - riconoscimento (art. 13)
 aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo (art. 21 bis)
 espropriazione per pubblica utilità (art. 22)
 abbonamenti trasporto persone (art. 24)
 concessione finanziamenti a medio e lungo termine (art. 15, D.P.R. 29-09-1973, n. 601)
 concessione mutui agricoltura in base a normativa C.E.E. (art. 16, Legge 09-05-1975, n. 153)
 liquidazione danni di guerra (art. 12, Legge 22-10-1981, n. 593)

IL COMPILATORE

LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15

Art. 21 - Regime fiscale per le autenticazioni e legalizzazioni di firme
(articolo così sostituito dall'art. 6, L. 11 maggio 1971, n. 390)

..... omissis

1. Le dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2 e 4 sono esenti da imposta di bollo. L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni mendace è soggetta alla imposta di bollo di lire 400 (ora L. 5.000), qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute nell'atto.

..... omissis

4. L'imposta di bollo di cui al primo comma, ove per le dichiarazioni non sia stato usato il foglio bollato, e la tassa di concessione governativa di cui ai commi secondo e terzo sono corrisposte a mezzo di marche, da annullarsi col timbro dell'ufficio a cura del pubblico ufficiale che provvede alle autenticazioni o alle legalizzazioni.

Art. 23 - Esenzioni fiscali

1. (comma così sostituito dall'art. 8, L. 11 maggio 1971, n. 390) - L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste dall'articolo 21 non sono dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito con la dichiarazione autenticata o in cui è apposta la firma da legalizzare.

2. Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato di povertà mediante esibizione di certificato attestante che l'interessato è iscritto nell'elenco dei poveri del comune. In questo caso il pubblico ufficiale che procede alla autenticazione o alla legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del certificato di povertà.

COMUNE DI

PROVINCIA DI

Allegato 13

Art.
7

Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà per la documentazione di richiesta di servizi pubblici

(Articolo 4 - Legge 4 gennaio 1968, n. 15)

N. Registro certificati

L'anno millenovecento, addi,
del mese di, nella Casa Comunale.

Avanti di me
è personalmente compars
nat a il
abitante in questo Comune, Via, n.,
che, allo scopo di documentare la richiesta di somministrazione del servizio:

così come richiesto dall'art. 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dall'art. 7 del
Decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298

HA DICHIARATO

— per la costruzione del fabbricato sito nel Comune di
Provincia di, Via, n.
destinato a:

- È stata rilasciata concessione edilizia n., in data,
a nome di
nat a il
- È stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria n., in data,
a nome di
nat a il
- L'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977.

— Di essere a perfetta conoscenza del disposto dell'art. 26, primo comma, della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, il quale prevede testualmente che:

*«Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla
presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia».*

Letto, confermato e sottoscritto.

..... L DICHIARANTE

(firma per esteso e leggibile)

Attesto che J dichiarante Sig.
sopra meglio generalizzato, identificato, mediante
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace,
reso e sottoscritto in mia presenza la suesposta dichiarazione.

....., li

TIMBRO

(qualifica e firma per esteso)

LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47

Art. 45 - Aziende erogatrici di servizi pubblici (nel testo sostituito con l'art. 7 del D.L.
23-4-1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21-6-1985, n. 298).

«È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonché ad opere prive di concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, indicante gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in

sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'art. 13 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'art. 35. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario dell'azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni».

Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.

Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo».

COMUNE DI

PROVINCIA DI

Allegato 14 Art. 7

Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà per uso successione

N. Registro certificati

L'anno millenovecento, addi, del mese di, nella Casa Comunale. Avanti di me

è personalmente comparsa il nat. a, n. abitante in questo Comune, Via che, allo scopo di farne constare la PUBBLICA NOTORIETÀ e sotto la propria personale responsabilità

HA DICHIARATO

— che in data moriva il nat. a di professione senza lasciare disposizione testamentaria.

— gli unici eredi sono quelli legittimi risultanti dal seguente prospetto:

Table with 5 columns: Num. d'ord., COGNOME E NOME, Luogo e data di nascita, Residenza, Grado di parentela con il de cuius. The table contains multiple empty rows for data entry.

— che tra i coniugi suddetti non è mai intervenuta sentenza di separazione e all'atto del decesso convivevano sotto lo stesso tetto; — che non vi sono altri eredi oltre ai suddetti.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

— Di essere a perfetta conoscenza del disposto dell'art. 26, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il quale prevede testualmente che:

«Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia».

Letto, confermato e sottoscritto.

..... **L..... DICHIARANTE**

.....
(firma per esteso e leggibile)

*Attesto che/..... dichiarante Sig.....
sopra meglio generalizzat....., identificat..... mediante
.....
.....
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace,
reso e sottoscritto in mia presenza la suesesa dichiarazione.*

....., li

TIMBRO

.....
(qualifica e firma per esteso)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 4 Legge 4 gennaio 1968, n. 15)

LOTTA CONTRO LA DELINQUENZA MAFIOSA.

(§ 5 Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia n. 1/2439 U.L. in data 8 giugno 1983 - G.U. n. 174 del 27 giugno 1983 - Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica n. 7945 del 17 marzo 1984).

L'anno millenovecento, addi,
del mese di, alle ore, nell'ufficio del Comune intestato, davanti al sottoscritto si è presentato:

..... nat. a,
il, residente nel Comune di,
Via, n., che,

DICHIARA

non sussistono, a carico del sottoscritto dichiarante e dei familiari seco conviventi tutti risultanti dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	COGNOME E NOME	NASCITA		Relazione di parentela con il dichiarante	Professione
		Luogo	Data		

procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dei provvedimenti indicati nel secondo comma dell'art. 10, nonché negli artt. 10-ter e 10-quater della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed aggiunte.

Letto, confermato e sottoscritto. L. DICHIARANTE

Il sottoscritto funzionario ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra e, dopo aver ricordato al dichiarante che, ai sensi dell'art. 26 - penultimo comma - della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di dichiarazioni mendaci, sono applicabili nei suoi confronti le pene stabilite dall'art. 495 del codice penale, ha redatto il presente verbale che viene rilasciato all'interessato per gli usi di legge.

Previa identificazione a mezzo di,
dichiara autentica la firma apposta in mia presenza ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Data



IL FUNZIONARIO
.....
(cognome, nome e qualifica)

CODICE PENALE — Art. 495 - Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico.
La reclusione non è inferiore a un anno;
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'Autorità Giudiziarla, ovvero se per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale, una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.
La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sé o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.

COMUNE DI

PROVINCIA DI

Allegato 16	Art. 8
-------------	-----------

ATTO DI NOTORIETÀ

L'anno millenovecento e questo di del mese
di nell'Ufficio comunale, avanti di noi

..... Sindaco del Comune suddetto, assistito dal Segretario comunale,
è comparso/a

nato/a a il che chiede
sia assunto atto di notorietà sulle circostanze di cui appresso, ed all'uopo presenta i seguenti testimoni, tutti
maggiorenni, aventi i prescritti requisiti di legge, non interessati al presente atto:

1. nato/a a
il di professione residente in

2. nato/a a
il di professione residente in

3. nato/a a
il di professione residente in

4. nato/a a
il di professione residente in

IL SINDACO

accolta l'istanza e fatta ai testimoni ammonizione sulla importanza del giuramento e sulle conseguenze pen-
nali delle dichiarazioni false o reticenti, deferisce loro il giuramento sulla formula seguente:

**«consapevoli della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio — se credenti — ed agli
uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità»:**

ed essi in piedi l'hanno confermato, ripetendo ciascuno le parole: *«lo giuro»*.

Quindi gli stessi, sotto il vincolo del giuramento prestato, hanno concordemente affermato essere vero e
notorio ed a loro personale conoscenza che:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

COMUNE DI

PROVINCIA DI

Allegato 17 | Art. 9

Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari e contro le immigrazioni clandestine (Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 16, 5° comma)

ATTO DI NOTORIETÀ

L'anno millenovecento, addi, del mese di, nell'Ufficio comunale, avanti di me:

Sindaco del Comune intestato, assistito dal Segretario Comunale che con me sottoscrive questo atto, è comparso/a:

nato/a a

il di cittadinanza

residenza di origine

paese di provenienza

dimorante in questo Comune dal ora in

Via n., di Stato Civile

il/la quale chiede che sia assunto atto di notorietà sulle circostanze di cui appresso, ed all'uopo presenta i seguenti testimoni, tutti maggiorenni, aventi i prescritti requisiti di legge, non interessati al presente atto:

Table with 4 columns: COGNOME E NOME, Luogo e data di nascita, RESIDENZA, Estremi del documento di riconoscimento. It contains four empty rows for entering witness information.

IL SINDACO

accolta l'istanza e fatta ai testimoni ammonizione sulla importanza del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, deferisce loro il giuramento sulla formula seguente:

«consapevoli della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio - se credete - e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità»:

ed essi, in piedi, singolarmente, hanno giurato ripetendo le parole: «Io giuro».

Ricevuto il giuramento, chiedo ai testimoni se conoscono o riconoscono il/la qui presente signore/a:

.....
nato/a

il, di cittadinanza

dimorante in questo Comune in Via n.

sprovvisto/a di documento di identificazione;

in possesso di documento scaduto


.....
cosa che essi confermano sotto il vincolo del giuramento.

Sulla base delle testimonianze e conferme come prima assunte

DÀ ATTO

— di avere proceduto al riconoscimento del/della richiedente;

— che la seguente fotografia ed i connotati e contrassegni salienti indicati a fianco della stessa:



— Statura

— Capelli

— Occhi

— Segni particolari.....
.....
.....
.....
.....

corrispondono a quelli del/della dichiarante come prima generalizzato/a.


Dopo di che viene rilasciato il presente atto notorio, redatto, a richiesta dell'interessato, esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, 5° comma, della Legge 30 dicembre 1986, n. 943.

Letto, approvato e sottoscritto.

.....
L..... RICHIEDENTE

I TESTIMONI
.....
.....
.....
.....

IL SEGRETARIO



IL SINDACO
.....

Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 16, 5° comma.

«Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di documenti, o in possesso di documenti scaduti, il comune in cui il lavoratore extracomunitario dimora potrà procedere al suo riconoscimento mediante atto notorio attraverso l'acquisizione contestuale di un congruo numero di testimonianze di cittadini italiani o provenienti dallo stesso Stato del lavoratore che ha inoltrato domanda di regolarizzazione».

ATTO DI DELEGA

alla riscossione delle provvidenze economiche degli invalidi civili

Allegato 18	Art. 15
-------------	------------

Il/La sottoscritto/a
nato/a a, il,
residente in, Via, n.

invalido/a - cieco/a civile - sordomuto/a

con il presente atto

DELEGA

il/la Sig.
nato/a a, il,
residente in, Via, n.

a riscuotere in sua vece le provvidenze economiche previste dalle vigenti disposizioni per i minorati civili e chiede pertanto che tutti i mandati di pagamento in suo favore vengano emessi a nome della sopracitata persona, esonerando l'ufficio emittente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

....., li

IL DELEGANTE
(firma per esteso leggibile)

COMUNE DI

PROVINCIA DI


Ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, io sottoscritto Funzionario Incaricato

ATTESTO

che la firma apposta in mia presenza dal sig.

della cui identità personale mi sono accertato a mezzo:

....., è autentica.



Il Funzionario Incaricato

.....

ATTO DI DELEGA
riscossione provvidenze economiche degli invalidi civili
(per impossibilitati alla sottoscrizione)

Allegato 19	Art. 15
--------------------	--------------------

Il/La dichiarante.....
nato/a a, il,
residente in, Via, n.
 invalido/a - **cieco/a civile** - **sordomuto/a**

con il presente atto, alla presenza dei testimoni Signori:

- 1)
nato/a a, il,
residente in, Via, n., e
- 2)
nato/a a, il,
residente in, Via, n.

DELEGA

il/la Sig.
nato/a a, il,
residente in, Via, n.
a riscuotere in sua vece le provvidenze economiche previste dalle vigenti disposizioni per i minorati civili e chiede pertanto che tutti i mandati di pagamento in suo favore vengano emessi a nome della sopracitata persona, esonerando l'ufficio emittente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il delegante dichiara, di essere nella impossibilità fisica di sottoscrivere il presente atto di delega perché:
....., li

Noi sottoscritti testimoni dichiariamo ed attestiamo che il/la suddetto/a delegante Sig.
....., meglio prima generalizzato/a, da noi personalmente conosciuto/a, ha espresso la volontà di delegare a riscuotere in sua vece le provvidenze economiche previste dalle vigenti disposizioni per i minorati civili il/la Sig.
prima meglio generalizzato/a, alla nostra presenza.


Firma: del 1° teste del 2° teste

COMUNE DI (**Prov.**))

Ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 4 della legge 3 febbraio 1975, n. 18, io sottoscritto
Funzionario Incaricato

ATTESTO

- che il/la Sig.
della cui identità personalmente mi sono accertato a mezzo
ha qui dichiarato di non essere nella possibilità fisica di firmare né apporre segno di croce ed ha espresso la volontà di delegare alla riscossione delle provvidenze di cui sopra il/la Sig.;
- che la suddetta volontà è stata espressa, oltre che alla mia presenza, alla presenza dei testimoni signori:
1° 2°
della cui identità mi sono accerato rispettivamente a mezzo:
- che le firme dei/delle medesime, e apposte in mia presenza, sono autentiche.



Il Funzionario Incaricato

COMUNE DI

PROVINCIA DI

Allegato 20	Art. 22
-------------	------------

Attribuzione della firma degli atti ai dipendenti

previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390

IL SINDACO

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata con la legge 11 maggio 1971, n. 390, che coordina in un unico testo le norme sulla documentazione amministrativa, sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Considerata la opportunità, allo scopo di rendere più spedito il disbrigo delle pratiche e più sollecito il rilascio delle certificazioni da parte dell'ufficio, di attribuire ai funzionari comunali le funzioni previste dalle citate leggi;

Viste le circolari emanate dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dell'Interno;

Visto l'art. 22 del Regolamento Comunale di cui all'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, approvato con deliberazione consiliare n. in data

CONFERISCE

al/alla Signor/a nato/a a

il, funzionario/a comunale, l'incarico di firmare i seguenti atti previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed aggiunte:

.....
.....
.....

Dalla Residenza municipale, li

TIMBRO

IL SINDACO

.....

Firma del funzionario incaricato

.....